FLC CGIL federazione lavoratori della conoscenza

CISL SCUOLA

UIL SCUOLA

SNALS confsal Veneto

formaVeneto

CENFOP

ACCORDO REGIONALE DI DETASSAZIONE DEL SALARIO DI PRODUTTIVITA' 2014

Il Giorno 24 giugno 2014 si sono incontrati a Padova la delegazione di Forma Veneto e Cenfop e le OO.SS. di categoria della Formazione Professionale (FP) presso la sede dell'Ente Bilaterale via A. da Forlì 64 A

Premesso che:

gli Enti di FP applicano il CCNL 2011- 2013 di categoria che prevede all'art. 25 comma E un fondo incentivi legato anche all'andamento qualitativo delle attività.

Rilevato che:

le parti ritengono opportuno favorire il miglior perseguimento degli obiettivi e delle misure definiti dall'art. 1, comma 481 e 482 (proroga per l'anno 2014) della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità 2013), e dei successivi DPCM: 22 gennaio 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 75 del 29 marzo 2013; 19 febbraio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 98 del 29 aprile 2014.
le parti concordano, inoltre, che le prestazioni lavorative effettuate nel 2014 che hanno già comportato l'applicazione dell'agevolazione fiscale per l'anno 2013, sono ancora utili, coerenti e conformi alle finalità della norma richiamata in premessa e, dunque, possono fruire anche per l'anno 2014 della relativa agevolazione.

Visto:
IL DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI del 19 febbraio 2014 che prevede l'applicazione di una agevolazione fiscale alla retribuzione di produttività erogata in esecuzione di contratti sottoscritti a livello territoriale per l'attuazione delle finalità perseguite dalla legislazione in materia di misure per l'incremento della produttività del lavoro e, pertanto, per il conseguimento dei relativi benefici per i lavoratori;

L'Accordo sulla detassazione del 21 maggio 2014 sottoscritto dalle OOSS nazionali, Forma nazionale e Cenfop.

Ritengono che:

in ragione della peculiarità dell'attività svolta dai Lavoratori che operano nei Centri di FP al

fine di garantire un miglioramento ed una intensificazione dell'efficienza ed efficacia organizzativa con indubitabili effetti sulla qualità e continuità formativa offerta agli alunni e alle loro famiglie.

Convengono:

per i premi variabili derivanti dalla contrattazione di ente e comunque di 2° livello (art 11 CCNL) o per il premio annuale di produttività (art 25 comma E) di individuare come di seguito elencate, le componenti accessorie della retribuzione che rispondendo all'obiettivo sopra citato e accreditate dal CCNL, possono beneficiare dell'agevolazione fiscale consistente nell'applicazione - per il periodo che fa riferimento al 2014 – dell'imposta sostitutiva del 10% e che saranno identificate ed attestate dal datore di lavoro nel CUD, come somme erogate in relazione ad incrementi di produttività, qualità , innovazione ed efficienza organizzativa secondo i seguenti criteri:

1. adozione di misure volte a rendere compatibile l'impiego di nuove tecnologie con la tutela dei diritti fondamentali dei lavoratori, fermo restando quanto previsto dall'articolo 4 della legge 300/1970, per facilitare l'attivazione di strumenti informatici, indispensabili per lo svolgimento delle attività lavorative.
2. attivazione di interventi in materia di fungibilità delle mansioni e di integrazione delle competenze, anche funzionali a processi di innovazione tecnologica, nel rispetto delle declaratorie di cui all'allegato n. 11 del CCNL.
3. Indennità varie e di servizio fuori sede . (Art 25 F CCNL)
4. Lavoro supplementare e clausole elastiche per i lavoratori Part Time. (Art 23 -25 F CCNL)
5. ridefinizione dei sistemi di orari e della loro distribuzione con modelli flessibili, anche in rapporto agli investimenti, all'innovazione tecnologica e alla fluttuazione dei mercati finalizzati ad un più efficiente utilizzo delle strutture produttive idoneo a raggiungere gli obiettivi di produttività convenuti mediante una programmazione mensile della quantità e della collocazione oraria della prestazione (art 37- 38 CCNL)
6. Lavoro straordinario finalizzato all'incremento della produttività (art 39 CCNL)
7. Lavoro festivo o notturno sia ordinario che straordinario finalizzato all'incremento della produttività. (art 39-41 CCNL)
8. Liquidazione Banca Ore (art 40 CCNL)
9. distribuzione flessibile delle ferie eccedenti le due settimane mediante una programmazione aziendale contrattata delle stesse, con riferimento ai seguenti istituti contrattuali: art. 11 CCNL- (art. 43 CCNL).

Il presente accordo sarà depositato entro 30 giorni dalla sottoscrizione alla Direzione Territoriale del lavoro di competenza, con allegata autodichiarazione di conformità alle disposizioni del DPCM 22/01/2013 riconfermate dal DCPM del 19/02/2014.
Le parti si impegnano a dare la massima informazione del presente accordo
Letto concordato e sottoscritto

Forma Veneto - Cenfop

Le OO.SS.
Flc Cgil Cisl Scuola Uil Scuola Snals Confsal

FLC CGIL SCUOLA VENETO Segreteria Regionale

SINDACATO NAZ. AUT. LAVORATORI SCUOLA S.N.A.L.S. Segreteria Regionale Veneto